

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25594 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 12/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 16559-2016 proposto da:

GAUDIO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO MOBILIA;

- *ricorrente* -

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1986/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1986/2/2015, depositata il 14 maggio 2015, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Messina- rigettò l'appello proposto nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., dal sig. Antonino Gaudio, che aveva appellato limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Messina, che ne aveva nel resto accolto il ricorso avverso avviso di mora per TARSU relativa all'anno 1992, sul presupposto dell'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L'intimato agente della riscossione non ha svolto difese.

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e motivazione illogica e quindi sostanzialmente omessa o apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha confermato sul capo relativo al governo delle spese di lite della sentenza della CTP di Messina n. 148/7/07, che aveva giustificato la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nel quale il contribuente era risulta integralmente vittorioso unicamente in virtù della ritenuta

sussistenza di «validi motivi», senza che dal contesto della motivazione potessero essere desunti o riconosciuti.

1.1. Il motivo, nel quale convergono due diversi ordini di censure che, stante la loro stretta connessione, vanno congiuntamente trattate, è manifestamente fondato.

La sentenza di primo grado oggetto d'impugnazione da parte del contribuente, unicamente per quanto concerne il capo sulle spese, è stata resa nel vigore dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della l. 28 dicembre 2005, n. 263, al quale rinviava l'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992, per cui il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza «di altri giusti motivi esplicitati nella motivazione».

1.2. In proposito giova ricordare che già nel vigore della formulazione ancora anteriore dell'art. 92 c.p.c. le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 30 luglio 2008, n. 20598), componendo un contrasto di giurisprudenza, avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero «chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito».

1.3. Nella fattispecie in esame la CTR ha ritenuto, nel rigettare l'appello del contribuente, che la pronuncia di primo grado, sebbene si fosse limitata a ritenere la sussistenza di «validi motivi» idonei a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite, meritasse comunque di essere al riguardo confermata, affermando che «data la natura ed il valore della controversia» non vi fosse «la necessità di una esplicitazione delle ragioni giustificatrici in quanto logicamente

desumibili [...] dal complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito».

1.4. Sennonché, da un lato, risulta assolutamente inidoneo a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite il riferimento alla natura della stessa (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, ord. 3 novembre 2009, n. 23265), così come quello al valore modesto della controversia, atteso che proprio nel caso in cui l'importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare, l'immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. sez. 6-2, ord. 24 aprile 2013, n. 10026; Cass. sez. 2, 10 aprile 2012, n. 5696); dall'altro manifestamente illogico è l'assunto che le ragioni giustificatrici della disposta compensazione delle spese di lite di primo grado risultassero «logicamente desumibili dal complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito».

1.5. In proposito va osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui all'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 riposa, come la norma generale di cui all'art. 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi *contra ius* è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.

1.6. Nella fattispecie in esame, l'agente della riscossione era tenuto alla notifica, per mezzo della cartella impugnata, del ruolo al contribuente, che ha visto riconoscere nel merito la fondatezza del proprio assunto in forza del quale aveva impugnato l'avviso di mora proprio per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.

2. L'illogicità manifesta della motivazione, che emerge con ogni evidenza al riguardo, ne determina un'anomalia talmente grave da tradursi, come chiarito da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da imporre, anche in relazione a tale profilo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.